



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 190 DEL 06-04-2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: DEMANIO MARITTIMO

n. interno 17

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BALNEAZIONE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i

VISTA la Legge R.T. 10 dicembre 1998 n.88 articolo 27, 3° comma e s.m.i;

VISTA la Legge R.T. in data 20 dicembre 2016, n. 86 - Testo unico del sistema turistico regionale

VISTA la Legge 05.02.1992. n.104, *relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili* e s.m.i;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la *“Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400,”* come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i e dalle disposizioni della Legge 27.12.2006 n.296;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R.T. 23.03.1998 n.25 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge 14 luglio 2003 n.172 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 24 Giugno 2003 n.182 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la Legge R.T. 23 novembre 2018, n. 62 - *Codice del Commercio*.

VISTO il D. Lgs. 18 Luglio 2005 n.171 – Codice della Nautica da Diporto e s.m.i.-

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1725 del 11/02/2020 - *D.Lgs. nr. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2020*

VISTO il Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)”

VISTE le Ordinanze del Capo del Compartimento e del Circondario marittimo di Piombino ed in particolare quelle in data 22.05.2022 n. 78 e 30.04.2007 n.31 rispettivamente per il servizio di salvamento e per lo svolgimento dell'attività con tavole con aquilone denominate Kite Surf;

RITENUTO necessario disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la incolumità pubblica sia sotto il profilo di igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul Demanio Marittimo ed in particolare per la stagione balneare;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 107 e l'articolo 7 – bis;

VISTO il Regolamento denominato “Piano di Gestione della Fascia Costiera” approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 31 maggio 2002 n.58, con il quale si dettano le modalità di gestione

amministrativa del Demanio Marittimo ed in particolare l'articolo 29 che disciplina l'emanazione della presente Ordinanza

RENDE NOTO

A) che le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei per l'uso dei natanti lungo il litorale del Comune di Follonica, sono emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo il caso di adozione di progetti collettivi di salvamento;

B) che la presente Ordinanza dispone complessivamente per l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio delle attività balneari e per la sicurezza della balneazione per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza di cui al comma precedente ed ogni altra disposizione relativa.

C) che con successiva disposizione che sarà resa nota secondo le vigenti disposizioni, potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale le ulteriori prescrizioni con le indicazioni igienico – comportamentali di e distanziamento sociale, nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Follonica, lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Piombino e di Scarlino, come individuati dalle mappe ufficiali contenute nella Carta Tecnica della Regione Toscana.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - (Campo di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del **Comune di Follonica**, lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Piombino e di Scarlino, come individuati dalle mappe ufficiali contenute nella Carta Tecnica della Regione Toscana.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- STAGIONE BALNEARE, il periodo compreso tra il 01 giugno e il 15 Settembre di ogni anno, nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi gli apprestamenti di salvamento come definiti nell'Ordinanza N 78/2022 del Capo del Compartimento e del Circondario marittimo di Piombino;
- STAGIONE TURISTICA per attività Salsoiodiche e Elioterapiche il periodo al di fuori della Stagione Balneare;
- STAGIONE BANDIERA BLU, il periodo indicato dalla Ordinanza Sindacale con la quale si disciplina l'accesso dei cani sulla spiaggia in deroga alle disposizioni della normativa in materia;

- AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, uffici del Comune di Follonica competenti per materia;
- CONCESSIONARIO si intende tutti coloro che hanno la titolarità o comunque la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione di "Stabilimenti Balneari" o "impianti Balneari" comunque denominati, con finalità turistico ricreative, comprese tutte le aree attrezzate e le spiagge asservite alle strutture ricettive di qualunque genere e tipologia con materiale balneare;
- ATTIVITÀ BALNEARE, si intende la fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza da effettuarsi nell'orario di balneazione
- ORARIO DI BALNEAZIONE spazio di tempo, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 09.00 le ore 19.00 di ogni giorno feriali e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione approvati dall'Autorità Marittima;
- NATANTI, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;
- VEICOLI, tutti i mezzi a trazione elettrica, animale, meccanica e manuale, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi;
- MEZZI IN GENERE: mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale
- PUNTO OMBRA: per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie

Articolo 3 - (Validità)

1. Salvo diversa indicazione, le disposizioni, ed i relativi divieti, della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Articolo 4 - (Divieti)

1. Nelle aree del Comune di Follonica appartenenti al Demanio Marittimo, nell'arenile comunale utilizzato come spiaggia in libero uso e, per quanto applicabili, nel mare territoriale e nelle zone assentite in concessione, **È VIETATO:**
 - a. alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;
 - b. lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli e/o mezzi di qualunque genere e tipologia con motore elettrico e/o a scoppio, compresi i velocipedi;

atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti nei casi di emergenza;

c. lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori, svolgere attività di qualunque genere e tipologia che provochino rifiuti, scarti e deturpazioni della spiaggia, compresa la distesa, pulizia, tinteggiatura o abbandono di materiale da pesca, accendere fuochi o falò;

d. occupare, sull'arenile, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, con ombrelloni ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, compresi asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso;

e. l'arenile compreso tra il limite a mare delle concessioni demaniali e la battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso, oltre che asciugamani e prendisole;

f. è vietato a chiunque occupare l'arenile con qualsiasi oggetto per una fascia di 1,5 m dal confine delle abitazioni o manufatti che si affacciano direttamente sulle aree demaniali, siano esse libere o in concessione.

g. lasciare sulle aree demaniali di libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, ombrelloni ed altro materiale balneare, attrezzature, strumenti e materiali comunque denominati, di qualsiasi altro genere e tipologia oltre che campeggiarvi e pernottarvi;

h. praticare giochi che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa o nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

i. tenere alto il volume di qualunque apparecchio di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e comunque di svolgere attività rumorose oltre limiti di emissione sonora previsti dal Regolamento di zonizzazione acustica del territorio;

j. esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali di qualunque genere e tipologia, compresa la prestazione di servizi, incluso il noleggio di materiale balneare anche se depositato su proprietà privata, e la distribuzione di materiale pubblicitario e/o lanciare lo stesso a mezzo di aeromobili, salve le autorizzazioni rilasciate da parte degli Uffici competenti dell'Autorità Amministrativa.

k. svolgere attività di pesca sportiva e/o dilettantistica al di fuori di quanto previsto all'art. 5 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 78/2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino. Nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere ogni e qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività; è comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

l. E' Comunque vietata la pesca: nei corridoi di lancio delle imbarcazioni, nelle aree in cui è vietata la balneazione, nelle aree di entrata e uscita delle imbarcazioni per la presenza di punti di ormeggio.

m. occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale;

- n. E' fatto divieto di legare natanti, velocipedi ed ogni altro oggetto alle barriere frangivento di protezione della duna costiera presenti sul Viale Italia oltre che alle recinzioni dei camminamenti e di depositare sulla duna, tra le barriere stesse, oggetti e qualunque tipo di materiale.
- o. il calpestio delle aree dunali, anche se non recintate, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna.
- p. È vietato sostare o transitare sull'arenile con qualsiasi animale con unica esclusione dei cani per i quali vige disciplina legislativa regionale, integrata da eventuale Ordinanza sindacale da adottare nel periodo di stagione bandiera blu, anche se munito di apprestamenti di sicurezza, sia esso da compagnia e/o domestico, compresi quelli usati da fotografi o cineoperatori. Sono sempre fatte salve le deroghe di cui all'art. 6 "Disposizioni particolari".
- q. effettuare la balneazione:
- I) all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati ed autorizzati, negli specchi acquei destinati all'ormeggio di imbarcazioni e natanti;
- II) nella zona dichiarata permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico – sanitari, in attuazione delle disposizioni regionali in materia citate in premessa del presente provvedimento;
- r. Restano ferme le limitazioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di sicurezza della navigazione disposte dalle Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima, in quanto non derogate dal presente provvedimento.

Articolo 5 - (Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile)

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile Demaniale Marittimo, di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione senza formalità.
2. La disposizione del comma precedente troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato aperto al pubblico passaggio oltre che sull'arenile di proprietà comunale, in particolare tra le barriere frangivento del Viale Italia.
3. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del C.d.N., 2° comma, a coloro che né dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 C.d.N. ove ricorrano i presupposti.
4. Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi quale rifiuto, con smaltimento secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 6 - (Disposizioni particolari)

1. Sono ammesse le seguenti deroghe all'art. 4 "Divieti":
 - a. Punti h & i: sono individuate delle aree denominate "Play Area" nelle quali sono ammesse attività ludiche e sportive, non devono prescindere dal mancato rispetto della quiete pubblica e quindi non devono arrecare disturbo oltre i leciti limiti di pubblica convivenza e comunque le attività rumorose dovranno mantenersi entro i limiti del Regolamento Acustico Comunale

Le aree di cui al precedente punto sono le seguenti:

- Play Area “Ex-Tony’s”: Area di circa 120 m lineari da ubicarsi in un tratto compreso tra Via Isole Egadi e la CAV Le Dune

- Play Area “Spiaggia di Levante”: Area da ubicarsi nella spiaggia di levante tra l’inizio delle baracche a Nord e Via San Martino a Sud

ii L’area dovrà essere ben visibile e attrezzata con pali di confine e cartelli di avviso ai bagnanti

iii L’area sarà esecutiva dal momento in cui sarà adeguatamente segnalata, sino ad allora non valgono le prescrizioni del presente articolo

- Lo specchio acqueo antistante l’arenile a libero uso compreso tra lo Stabilimento Balneare Giardino e il pennello a Sud della Concessione il Pelagone, è individuato come area per l’installazione di giochi d’acqua per periodi limitati e previa autorizzazione comunale che disciplinerà le modalità e la durata di tali installazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo: corsie di nuoto, sport acquatici quali tennis e volley, pallanuoto, ecc.

2. Il divieto di circolazione o permanenza degli animali non sussiste per quelle aree eventualmente individuate a cura dell’Autorità Amministrativa ed attrezzate per la tutela igienico sanitaria, alla libera fruizione degli animali.

3. Per esigenze particolari adeguatamente motivate e comunque al di fuori della Stagione Balneare è ammesso il transito di animali previa autorizzazione dell’autorità competente.

4. I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate, recintate e di superficie adeguata, da destinare al ricovero di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative da certificare da parte della ASL.

5. L’Area compresa tra il pennello Sx (Sud) del Fosso Cervia e la Concessione N 1/2019, per tutta la sua lunghezza sino al mare è ammesso l’alaggio ed il varo di natanti, è altresì ammesso lasciare sulla spiaggia, senza intralciare la circolazione, i carrelli di alaggio o altre attrezzature delle imbarcazioni a vela o windsurf che utilizzano tale punto per l’accesso a mare. La permanenza di tali oggetti è strettamente limitata al periodo in cui viene effettuata la navigazione che comunque andranno rimossi a fine giornata e non dovranno occupare la fascia di rispetto di 5 m dalla battigia

6. L’Amministrazione al fine di garantire e migliorare l’accessibilità anche e soprattutto alle categorie più disagiate installerà delle passerelle da spiaggia ad uso pubblico nelle seguenti aree (elenco soggetto a modifiche per sopravvenute esigenze): Spiaggia tra Bagno Argentina e Gabbiano, Ex Colonia Marina, Spiaggia di Levante, area antistante Piazza Ettore Socci, Area Attrezzata Tangram, accesso in viale Italia antistante via Cerboli, tra Bar Ramazzotti e Campeggio Tahiti in corrispondenza dei passaggi a mare attrezzati.

7. Sempre al fine di migliorare l’accessibilità e la permanenza dei fruitori della spiaggia libera, l’Amministrazione Comunale, provvederà all’installazione di strutture ombreggianti temporanee presso l’area antistante la Ex Colonia Marina e nell’area di Spiaggia di Levante.

8. Nell’ambito delle iniziative ambientali rivolte agli utenti della spiaggia il Comune di Follonica con la collaborazione del Consorzio Balneari di Follonica prevede di installare una struttura in ferro denominata “Pesce Mangia Plastica” nella spiaggia antistante la Piazza Ettore Socci, compresa tra lo Stabilimento balneare Florida e il Bar Pagni.

9. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può in ogni momento revocare tale articolo della presente ordinanza.

CAPO III

AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE ATTREZZATE

Articolo 7 - (Esercizio dell'attività da parte dei concessionari)

1. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione ed ogni violazione di tali limiti imposti ed indicati dai titoli di concessione è punibile a termini della legislazione vigente.
2. Tutti gli impianti turistico ricreativi come le Aree in concessione per strutture ricettive e le Aree Attrezzate per la Nautica non possono effettuare l'attività di noleggio di materiale balneare di qualunque genere e tipologia, sotto qualsiasi forma giuridica e/o modalità, a soggetti terzi che non siano clienti diretti ospitati nelle unità ricettive della struttura, proprietari di natanti e/o mezzi nautici e/o soci del sodalizio sportivo e comunque senza la possibilità di libera offerta al pubblico.
3. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative devono attivare gli impianti improrogabilmente entro l'inizio della stagione balneare, mantenendoli in completo esercizio, fino al termine della stagione balneare, curandone per tutto il periodo il decoro, l'estetica, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle dotazioni minime necessarie per l'esercizio dell'attività come imposte dalla Legge e/o dalla disciplina urbanistica, compresi i sistemi di salvamento se necessari in base agli scopi del titolo;
4. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, sono comunque autorizzati, nei limiti della stagione turistica come indicata dal presente provvedimento, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia consentito l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso e nel rispetto di quanto stabilito al Punto 2, Art. 1, Ordinanza 78/2022 del Capo del Compartimento e del Circondario marittimo di Piombino
5. Le strutture balneari che decideranno di prolungare la Stagione Turistica al di fuori dei termini previsti dall'Ordinanza 78/2022 per l'obbligatorietà dei servizi di salvataggio, oltre alle bandiere rosse e gialle che ne indicano l'assenza, dovrà essere apposta apposizione di idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso:

APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITA' SALSOIODICA E ELIOTERAPIA

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO

6. Il servizio di salvamento può essere assicurato, in deroga a quanto sopra, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Piombino, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio.
7. Il mancato rispetto dell'apertura obbligatoria e della chiusura minima integrano le fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. a) e lett. f) del

Codice della Navigazione in applicazione della Delibera G.R. del 02.03.2009 n. 136 (in violazione delle disposizioni regionali in materia).

8. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico, per l'attività di balneazione, almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura di altri servizi commerciali fino all'orario consentito dalle competenti Autorità Amministrative, per lo svolgimento di attività di somministrazione, intrattenimento e/o spettacoli nell'area in concessione.

9. L'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione, l'attività di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo eventualmente ammesse nel rispetto di quanto precisato al comma precedente, collocate all'interno di aree in concessione demaniale è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni - licenze delle competenti Autorità Amministrative, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e sicurezza pubblica.

10. Allo scopo di consentire una migliore offerta al servizio dell'attività turistica nella Stagione Balneare, i concessionari sono autorizzati, all'interno delle aree in concessione, ai sensi del punto 6 della circolare Ministeriale n.120 del 24 maggio 2001, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente:

a) all'installazione, nelle ore diurne, di una rete per attività sportive sull'arenile compreso all'interno dello spazio in concessione o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti, prendisole nonché l'installazione di corridoi di nuoto con boette segnaletiche da rimuovere alla fine dell'attività, fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione fine giornata;

11. Gli impianti di cui alle lettere precedenti dovranno essere costituiti da strutture realizzate a norma di Legge per la tutela dell'incolumità dei fruitori del servizio e dei bagnanti in genere, semplicemente appoggiati al suolo oltre che nel pieno rispetto delle disposizioni urbanistico edilizie del Comune di Follonica;

12. La responsabilità connessa alla loro installazione e fruizione da parte di terzi e per gli eventuali danni a persone o cose è a totale ed esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibile rivalsa verso il Comune di Follonica o altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 8 - (Doveri dei gestori di strutture balneari)

1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle precedenti prescrizioni, sono obbligati senza alcuna eccezione o limitazione:

a. esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente Ordinanza, quella dall'Ufficio Circondariale Marittimo, i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;

b. garantire l'accesso al mare per i disabili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica di idonea dimensione minima di mt. 0,90 fino alla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare;

- c. ad assicurare il servizio di sicurezza balneare, nei periodi disciplinati dal precedente articolo, mediante la presenza, nell'orario di balneazione, di un soggetto in possesso delle abilitazioni di Legge per il salvamento, oltre che le relative dotazioni tecniche, previste dall'Autorità Marittima;
 - d. adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di sicurezza della balneazione, qualora adottato;
 - e. mantenere efficiente il collegamento dei servizi igienici dello stabilimento balneare alla rete fognaria comunale, ovvero dotarli di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria, in conformità alle normative vigenti;
 - f. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
 - g. dotare i servizi igienici ed i percorsi per disabili di cui alla Legge 05.02.1992 n.104 e s.m.i. citata nelle premesse, della apposita segnaletica, con il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - h. installare punti ombra sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, assicurando l'applicazione nelle norme igienico comportamentali, con distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) tale da garantire una superficie di almeno 7,5 mq (distanza tra i pali di 2,5 in orizzontale e 3,0 m in verticale) per ogni ombrellone, indipendentemente dalle modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
 - i. Garantire il libero accesso all'arenile negli orari di apertura
2. I concessionari sono obbligati a delimitare le aree loro assentite, ad eccezione della fascia di rispetto lungo la battigia, utilizzando, per motivi di decoro della spiaggia, un sistema a giorno di altezza non superiore a mt.1,30 (uno e trenta) e che non impedisca, in ogni caso, la visuale, con obbligo di rimozione al termine della stagione balneare;
 3. Nel caso di attribuzione all'Amministrazione comunale da parte di organizzazioni nazionali e/o internazionali di riconoscimenti e/o altre onorificenze che impongono la pubblicità dei risultati ottenuti, i concessionari sono obbligati ad esporre le bandiere ed evidenziare al pubblico gli attestati, i documenti ed ogni altro elemento distintivo utile previsto dalla disciplina del settore;
 4. Gli elementi distintivi ammessi per le finalità di cui al comma precedente, sono solo quelli omologati dall'Ente che attribuisce il riconoscimento e/o la certificazione, con esclusione di qualunque diverso simbolo e/o rappresentazione che non sia autorizzata dall'Ente stesso.
 5. La esposizione di bandiere, distintivi ed altri simboli non omologati dall'Ente di certificazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione.
 6. E' fatto obbligo ai concessionari di segnalare alle autorità marittime o di polizia del verificarsi di incidenti sul Demanio marittimo e negli specchi d'acqua antistanti.

Articolo 9 - (Ulteriori specifiche per gli stabilimenti balneari)

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti a:

- a. predisporre idonee sistemazioni antincendio, se e qualora necessario, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari al riguardo come attestato da apposito piano di sicurezza redatto da professionista abilitato;
 - b. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - c. vietare la detenzione di bombole di gas all'interno delle cabine ed altro materiale esplodente e/o facilmente infiammabile senza i necessari apprestamenti antincendio;
2. I concessionari di stabilimento balneare, nel solo caso di svolgimento di attività o manifestazioni nautiche da essi organizzate o patrocinate, possono richiedere l'autorizzazione all'Autorità Amministrativa all'installazione di un corridoio di lancio per il passaggio di natanti nello specchio acqueo prospiciente l'area in concessione, per un periodo limitato alla durata della manifestazione per non intralciare e creare pericolo alla balneazione

Articolo 10- (Attività di manutenzione e pulizia dell'arenile)

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo e privato sono subordinate ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, previa intesa, qualora occorra, con le altre Amministrazioni competenti in relazione all'intervento proposto. Fanno eccezione le concessioni posizionate su fossi bianchi che possono, con semplice comunicazione, attivare la sistemazione dei canali purché non vi sia apporto di sabbia dall'esterno e/o prelievo in acqua seppure antistante.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, anche in deroga alla presente Ordinanza.
3. Nel mese di aprile e comunque prima dell'inizio della stagione balneare è consentito ai concessionari, previa comunicazione, l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia esclusivamente nelle aree in concessione senza possibilità di apporto esterno di sabbia.
4. In caso di eventi calamitosi, anche durante la stagione balneare, che dovessero arrecare un danno all'intero arenile, sarà l'Amministrazione Comunale con apposito atto a disciplinare le modalità di intervento. Per singoli casi l'intervento dovrà essere preventivamente autorizzato come previsto a punto 1.
5. L'attività di cui ai punti precedenti sono assimilabili ai cantieri edili o stradali e pertanto devono rispettare le normative vigenti in materia.
6. I concessionari interessati a tali operazioni hanno l'obbligo di farla rispettare anche da parte delle ditte da loro incaricate per la pulizia ed il livellamento della spiaggia il cui transito è ammesso nell'orario 08.00 alle ore 19.00 di ogni giorno feriali. Non sono ammessi interventi, se non espressamente autorizzati nei giorni festivi e prefestivi
7. I concessionari interessati a tali operazioni dovranno comunicare anche all'Autorità Marittima le date delle lavorazioni, la ditta e i mezzi impiegati.

8. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito nella fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia e degli antistanti specchi acquei.
9. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario con obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o della Ditta eventualmente incaricata di tale attività per le spiagge libere, solo se contenute in appositi sacchi il cui peso non dovrà essere superiore a 20 (venti) kilogrammi;
10. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti in generale dall'esercizio dell'attività balneare ed in particolare nelle attività ristorative, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto mediante appositi sacchi le cui dimensioni non dovranno essere superiori al peso max di 20 kilogrammi salvo diversa dimensione del contenitore eventualmente fornito dall'Amministrazione comunale per l'esercizio di tale servizio.
11. La pulizia delle spiagge libere sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i. e dalla normativa regionale citata in premessa.
 - a. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento dell'attività di pulizia delle spiagge.
 - b. I mezzi dichiarati dalla ditta per lo svolgimento delle attività di pulizia sono sempre autorizzati al transito e alla sosta sulle aree demaniali.
 - c. Le attività di pulizia si potranno svolgere dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di ciascun giorno. Eventuali eccezioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo
 - d. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale, balneare e non solo, rinvenuto sulla spiaggia dalle ore 20:00 fino alle ore 08:00 senza ulteriori formalità e/o preavviso.

Articolo 11 - (Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera)

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione **“SPIAGGIA LIBERA”** con riportate le principali prescrizioni della presente Ordinanza sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali

e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come “incaricati di pubblico servizio” tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.

5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente Ordinanza.

6. I frequentatori delle spiagge libere comunali, potranno posizionare liberamente, la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso.

7. Tale attrezzatura non potrà comunque essere installata prima degli orari indicati dall'articolo 4, 1° comma lett. g) della presente Ordinanza.

CAPO IV **DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO**

Articolo 12 - (Disciplina del commercio su aree demaniali marittime)

1. La disciplina relativa all'attività commerciale è contenuta nella disciplina nazionale di settore e del Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86. oltre che nel “Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche” (D.C.C. 46/2022). Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e/o la prestazione di servizi e/o la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante,

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e previo rilascio di apposito "nulla osta" per l'esercizio di tale attività da parte dell'Ufficio. "Il nulla osta" è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed amministrativa. **Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge.**

CAPO V **DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 13 - (Manifestazioni ed attività nautiche generali)

1. L'esecuzione di manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale, al di fuori della fascia riservata alla balneazione, sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'Autorità Marittima alla quale devono essere inviate le relative istanze.

2. Negli altri casi le istanze dovranno essere inoltrate all'Autorità comunale competente per il rilascio dell'Autorizzazione da emanarsi di concerto con l'Autorità Marittima.

3. I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio dell'attività, sono obbligati all'installazione di un corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni tecniche indicate dall'Autorità Marittima.
4. Il corridoio di lancio deve essere posizionato in fronte allo specchio acqueo della concessione, in modo ortogonale all'arenile salvo diversa dislocazione del varco tra le opere di difesa della costa.
5. La fruizione del corridoio di lancio è aperta e libera per ogni imbarcazione o natante senza possibilità di limitazione alcuna da parte del concessionario, che potrà richiedere il pagamento solo dei servizi eventualmente richiesti dai fruitori del corridoio stesso per l'alaggio ed il varo del natante.
6. All'interno del corridoio di lancio, sia in concessione che di libero uso, è vietato l'ormeggio e la sosta di qualunque natante e/o mezzo nautico di qualunque genere e tipologia.
7. Le moto d'acqua ed altri natanti a motore possono prendere il largo o atterrare sulla battigia esclusivamente attraverso i corridoi di atterraggio, ammessi dall'Autorità Amministrativa ai sensi dalla presente Ordinanza e predisposti con le modalità tecniche indicate dall'Autorità Marittima.
8. La disciplina sull'uso delle tavole con aquilone (di seguito Kite – Surf), è dettata in via esclusiva dall'Autorità marittima, così come le prescrizioni tecniche per la installazione dell'apposito corridoio di lancio di forma trapezoidale specifica.

CAPO VI **SANZIONI**

Articolo 14 - (Sanzioni)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel capo IV – Disposizioni sul Commercio -
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro ad 3.098,74 Euro;
3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
4. In caso di occupazione del demanio marittimo con un veicolo, si applica, ai sensi dell'articolo 1161 2° comma del Codice della Navigazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 del medesimo Codice della Navigazione.

5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale.

Articolo 15 - (Sanzioni per illeciti sull'arenile comunale)

1. Nell'arenile di proprietà del Comune di Follonica, le contravvenzioni ai divieti di cui all'articolo 4 della presente Ordinanza sono perseguibili con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel capo IV – Disposizioni sul Commercio – e quelle per la circolazione degli animali;

Articolo 16 - (Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile comunale e demaniale)

1. Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzione al divieto di cui all'articolo 4 lettera l) della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003 n.172 e s.m.i..
2. Nell'arenile di proprietà del Comune di Follonica, la contravvenzione al divieto di cui all'articolo 4 lettera l) della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3.

Articolo 17 - (Osservanza e procedure)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981 n.689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.
3. Copia della presente Ordinanza sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Follonica, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salva la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Follonica per tutto il periodo della sua validità come indicata dall'articolo 3 e comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. **L'Ordinanza N 222 del 09.06.2021** è revocata dalla data odierna e viene sostituita dalla presente fermi restando i suoi effetti per le sanzioni elevate in vigore di tale provvedimento.

Articolo 19 - (Ricorso)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Follonica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO ROMAGNOLI